



# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 51

mercoledì, 10 giugno 2020

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SOMMARIO

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2020, n. 32

**Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011.** *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2020, n. 33

**Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009. Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009.** *" 12*

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2020, n. 34

**Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996.** *" 14*

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2020, n. 35

**Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008.** *" 20*

**SEZIONE II**

**CONSIGLIO REGIONALE  
- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 26 maggio 2020, n. 1011

**Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 maggio 2020, collegato alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19).** *" 23*

**SEZIONE III**

**COMMISSARI REGIONALI  
- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO  
8 giugno 2020, n. 65

**O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 articolo 3, comma 3 e DCdM 21/02/2019: impegno e liquidazione della quarta tranche di risorse da destinare all'erogazione di contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive interessate secondo quanto approvato con ordinanza commissariale n. 70 del 21/06/2019.** *" 23*

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO  
8 giugno 2020, n. 66

**Evento nazionale Ottobre 2018 - Approvazione del Piano investimenti Primo stralcio - Annualità 2020 - articolo 24quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.** *" 25*

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2020, n. 32

**Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO****PREAMBOLO****CAPO I**

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20  
(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

Art. 1 - Funzioni della Regione. Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 20/2006

Art. 2 - Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 20/2006

Art. 3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 20/2006

Art. 4 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 20/2006

Art. 5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche. Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 20/2006

Art. 6 - Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore. Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 20/2006

Art. 7 - Impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 20/2006

Art. 8 - Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2006

Art. 9 - Disposizioni per la restituzione delle acque in mare. Inserimento dell'articolo 11 ter nella l.r. 20/2006

Art. 10 - Disposizioni per la restituzione delle acque in mare derivanti dagli impianti di dissalazione del servizio idrico integrato. Inserimento dell'articolo 11 quater nella l.r. 20/2006

Art. 11 - Regolamento regionale. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 20/2006

Art. 12 - Gestione impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 20/2006

Art. 13 - Sanzioni. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 20/2006

Art. 14 - Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi rilasciate dai comuni. Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 20/2006

**CAPO II**

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)

Art. 15 - Modifiche al preambolo della l.r. 69/2011

Art. 16 - Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione della autorità espropriante. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 69/2011

Art. 17 - Disposizioni procedurali per l'approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale. Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 69/2011

**CAPO III****Disposizioni finali e transitorie**

Art. 18 - Norme di prima applicazione per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico in impianti a pompa di calore

Art. 19 - Norma di prima applicazione per la disciplina delle acque di restituzione in mare

Art. 20 - Norma transitoria per la definizione dei procedimenti in corso

Art. 21 - Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Rego-

lamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 febbraio 2020;

Considerato quanto segue:

1. A seguito del generale riassetto delle competenze che, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della l.r. 22/2015, ha trasferito alla Regione sia le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, sia quelle relative all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), sono state attratte alla competenza regionale tutte le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue ricadenti o meno nell'ambito di applicazione del d.p.r. 59/2013, residuando in capo ai comuni le sole funzioni autorizzative in materia di scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura;

2. Alla luce dell'esperienza applicativa maturata negli anni successivi al riassetto delle funzioni in materia di scarichi di acque reflue, si rende necessaria ed opportuna una complessiva rivisitazione delle norme al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e colmare alcune lacune normative;

3. A tal fine, in primo luogo è opportuno confermare la competenza regionale con riferimento:

a) all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue assimilate a domestiche di cui all'articolo 101, comma 7, del d.lgs. 152/2006, che è rilasciata nell'ambito dell'AUA;

b) ai casi, residuali, di autorizzazioni allo scarico di acque reflue, diverse dalle domestiche, che non ricadono

in AUA perché regolate da procedimenti amministrativi esclusi dall'ambito di applicazione del d.p.r. 59/2013 che si concludono con un titolo abilitativo unico oppure che riguardano impianti ed attività per loro natura caratterizzati da un esercizio limitato nel tempo.

4. È sorta, inoltre, l'esigenza di introdurre nell'ambito della disciplina degli scarichi di cui alla l.r. 20/2006, una specifica previsione in merito alle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico, in conformità con quanto previsto all'articolo 104, comma 2, del d.lgs. 152/2006, specificando che, in coerenza con il quadro delle competenze determinato dalla l.r. 22/2015, la relativa autorizzazione è rilasciata dalla Regione o dal comune, a seconda che lo scarico da autorizzare provenga da insediamenti in cui sono presenti anche impianti a servizio di attività produttive o da insediamenti ad uso residenziale;

5. Occorre anche rivisitare l'ambito di applicazione della disciplina regionale sulle acque meteoriche dilavanti di cui all'articolo 113 del d.lgs. 152/2006, alla luce della recente evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali in merito;

6. Occorre altresì dare piena attuazione, rispettivamente, all'articolo 114, comma 1, e all'articolo 126, comma 1, del d.lgs. 152/2006, dettando disposizioni per:

a) l'integrazione della disciplina delle acque di restituzione, con la previsione di specifiche procedure e condizioni per i rilasci in mare provenienti, in particolare, dagli impianti di dissalazione del servizio idrico integrato individuando il soggetto che autorizza l'attività sul demanio marittimo e, per gli impianti del servizio idrico integrato, l'Autorità idrica toscana, quali enti competenti alla definizione delle prescrizioni a tutela dell'ambiente, da determinare sulla base degli indirizzi definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 e previa valutazione tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

b) la definizione di modalità e procedure di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

7. In relazione ai contenuti di cui al punto precedente, si rende altresì necessario modificare la l.r. 69/2011 al fine di assicurarne il necessario raccordo sistematico con le corrispondenti previsioni della l.r. 20/2006 e prevedere modalità procedurali per il rilascio coordinato dei titoli abilitativi connessi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di dissalazione del servizio idrico integrato;

8. Nelle more della revisione del regolamento attuativo della l.r. 20/2006 è sorta l'esigenza di dettare disposizioni di prima applicazione per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico e per l'adeguamento delle attività in essere e degli impianti realizzati, o in corso di realizzazione, alla nuova disciplina delle restituzioni in mare;

9. È inoltre opportuno apportare alcune modificazioni

alla disciplina concernente la gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti, con particolare riferimento agli aspetti inerenti alla natura degli impianti interessati da accordi di programma ed alle attività di trattamento dei reflui;

10. In considerazione della necessità di dare immediata operatività alle disposizioni attuative della disciplina statale in materia di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da pompe di calore, di restituzione delle acque e di approvazione di progetti di impianti di trattamento acque reflue urbane, è necessario prevedere una disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti in corso, nonché disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

#### CAPO I

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

#### Art. 1

Funzioni della Regione.

Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 20/2006

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è inserito il seguente:

“Art. 1 bis

Funzioni della Regione

1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge o da altra normativa regionale, esercita, ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela delle acque dall'inquinamento non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione, ivi comprese le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue di qualunque natura, rilasciate fuori e nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a

norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).”.

#### Art. 2

Definizioni.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 20/2006

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “acque di restituzione” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo”.

2. Al numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/2006 dopo le parole: “(Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)”, è aggiunta la seguente: “oppure”.

3. Dopo il numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/2006 è aggiunto il seguente:

“2 bis) concessione o altro titolo abilitativo in materia di demanio marittimo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo di acque di mare o, in caso di impianti di dissalazione del servizio idrico integrato, approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)”.

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “precipitazioni atmosferiche” sono aggiunte le seguenti: “e non riconducibili alle acque reflue industriali”.

5. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/2006, sono inserite le seguenti:

“i bis) acque reflue assimilate a domestiche: acque reflue di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), e d), del decreto legislativo, nonché quelle di cui alla lettera e) del medesimo articolo, come definite dal regolamento di cui all'articolo 13;

i ter) acque reflue provenienti da impianti di scambio termico: acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore a circuito aperto, la cui alterazione rispetto alla risorsa idrica originaria sia solo quella della temperatura”.

6. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/2006 dopo le parole: “reflue domestiche,” sono aggiunte le seguenti: “, dalle acque reflue assimilate a domestiche”.

7. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r.

20/2006 le parole: “legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’authority idrica toscana e delle authority per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 69/2011”.

8. La lettera u) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente:

“u) insediamento: complesso di uno o più edifici, diverso da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale o produttivo o ad entrambi gli usi, da cui possono derivare acque reflue domestiche, acque reflue assimilate a domestiche, acque meteoriche di dilavamento e acque reflue prodotte da scambio termico;”.

#### Art. 3

Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura.

Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2006

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006, è sostituito dal seguente:

“1. Le autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, di acque domestiche provenienti da servizi, di acque reflue assimilabili a domestiche e di acque meteoriche di dilavamento contaminate, sono rilasciate, nell’ambito dell’AUA di cui al d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:

“1 bis. Gli scarichi di acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore sono autorizzati, nell’ambito del procedimento di concessione di derivazione di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici):

a) dal dirigente della struttura regionale competente, ai sensi del d.p.r. 59/2013, se lo scarico da autorizzare proviene da insediamento in cui siano presenti anche impianti a servizio di attività produttive;

b) dal comune territorialmente competente, secondo quanto disposto dall’articolo 124, comma 2, del decreto legislativo, se lo scarico da autorizzare proviene da impianto a servizio di insediamenti ad uso residenziale.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “con d.p.r. 59/2013,” sono inserite le seguenti: “in quanto derivanti da insediamenti ad uso esclusivamente residenziale,”.

4. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“4. L’autorizzazione allo scarico non in pubblica

fognatura è sempre rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’AUA di cui al d.p.r. 59/2013, se da uno stesso stabilimento originano, separatamente, oltre agli scarichi ricadenti in AUA, anche gli scarichi di acque reflue domestiche di cui al comma 2.”.

5. Al comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 le parole “non ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013,” sono soppresse.

#### Art. 4

Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2006

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “reflue domestiche” sono inserite le seguenti: “ed assimilate a domestiche”.

2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 sono aggiunte le parole: “Nei casi di cui all’articolo 13 bis, la relazione è predisposta, per quanto di rispettiva competenza, dal gestore del servizio idrico e dai gestori degli impianti a carattere prevalentemente industriale utilizzati per la depurazione di acque reflue.”.

#### Art. 5

Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche.

Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 20/2006

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:

#### “Art. 5 bis

Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche

1. Gli scarichi di acque reflue, diverse dalle domestiche, che non ricadono nell’ambito di applicazione del d.p.r. 59/2013, sono autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Ai fini di cui al comma 1, la struttura regionale competente:

a) esprime le proprie determinazioni nell’ambito dei procedimenti che, per espressa previsione di legge, si concludono con il rilascio di un’autorizzazione unica oppure di altro atto di approvazione che comprende o sostituisce i singoli titoli settoriali ambientali, ivi compresa l’autorizzazione allo scarico di acque reflue;

b) autorizza gli scarichi di acque reflue che afferiscono ad impianti o attività caratterizzati da un esercizio temporaneo e strettamente limitato alla durata dell’intervento a cui sono funzionali, quali lo scarico di

acque emunte nell'ambito di misure di prevenzione e di operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui alla parte IV del titolo V del decreto legislativo.

3. Ai fini dell'istruttoria finalizzata all'autorizzazione degli scarichi di cui al presente articolo, la struttura regionale competente si avvale del contributo tecnico-istruttorio dell'ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") e, in caso di scarichi recapitanti in pubblica fognatura, acquisisce la relazione tecnica dal gestore del servizio idrico integrato di cui all'articolo 5, commi 2 e 5."

#### Art. 6

Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore.

Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 20/2006

1. Dopo l'articolo 5 bis della l.r. 20/2016 è inserito il seguente:

#### "Art. 5 ter

Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore

1. L'installazione di sistemi impiantistici per la produzione di calore e raffreddamento, definiti "impianti a pompa di calore", se a circuito chiuso, è sempre ammessa e non necessita di autorizzazione ai sensi della presente legge.

2. L'installazione di impianti a pompe di calore a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo, con o senza reimmissione in falda del fluido estratto, è ammessa nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, purché tali sistemi non compromettano lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei interessati.

3. Lo scarico delle acque prelevate è autorizzato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, nell'ambito del procedimento di concessione di derivazione ed è condizionato all'ammissibilità del prelievo ai fini della tutela della risorsa idrica sotterranea.

4. La reimmissione in falda del fluido estratto è autorizzata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo, nonché delle condizioni e dei criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 13."

#### Art. 7

Impianti di depurazione delle acque reflue urbane.  
Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 20/2006

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 20/2006, è inserito il seguente:

#### "Art. 6 bis

Impianti di depurazione delle acque reflue urbane

1. I progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 126 del decreto legislativo sono approvati dall'Autorità idrica toscana ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 69/2011, in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici relativi alle infrastrutture del servizio idrico integrato.

2. La valutazione tecnico amministrativa finalizzata all'approvazione dei progetti di cui al comma 1, è espressa in coerenza con le linee guida di cui al comma 5 e, in caso di progetto definitivo, sulla base del parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente che si esprime in relazione:

- a) ai programmi di riutilizzazione delle acque;
- b) alla verifica della rispondenza del progetto ai criteri di cui all'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo;
- c) alla corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite;
- d) all'efficienza depurativa in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque, nonché alle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite.

3. Ai fini dell'istruttoria finalizzata al rilascio del parere di cui al comma 1, la struttura regionale può avvalersi del supporto tecnico scientifico dell'ARPAT in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009.

4. Gli elaborati progettuali, individuati dalla normativa in materia di lavori pubblici, sono integrati da apposite relazioni tecniche volte:

- a) a definire le caratteristiche di qualità e le modalità di scarico durante le fasi di avviamento di un nuovo impianto o durante gli interventi sugli impianti esistenti relativi a parti dei medesimi il cui mancato funzionamento ne compromette temporaneamente l'efficienza;
- b) a regolare i periodi di avviamento e di manutenzione programmata nonché a disciplinare le modalità di ripristino funzionale dell'impianto in esito a interventi di adeguamento, a guasti, a malfunzionamenti o interruzioni dovute a cause di forza maggiore.

5. In coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile, la Giunta

regionale può approvare specifiche linee guida per la progettazione, gestione, manutenzione e controllo degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, applicative delle normative di settore e delle disposizioni del presente articolo.”.

#### Art. 8

Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2006

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “autorizzazione rilasciata”, sono inserite le seguenti: “, nell'ambito dell'AUA di cui al d.p.r. 59/2013,”.

2. Al comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “struttura regionale competente” sono inserite le seguenti: “nell'ambito dell'AUA di cui al d.p.r. 59/2013,”.

3. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 20/2006, dopo le parole “lettera a),” sono inserite le seguenti: “di insediamenti o”.

#### Art. 9

Disposizioni per la restituzione delle acque in mare.

Inserimento dell'articolo 11 ter nella l.r. 20/2006

1. Dopo l'articolo 11 bis della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:

“Art. 11 ter

Disposizioni per la restituzione delle acque in mare

1. La restituzione di acque in mare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2 bis), nei casi non disciplinati dall'articolo 11 quater, è soggetta alle condizioni stabilite nel titolo abilitativo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo delle acque, rilasciato dall'ente competente in materia di demanio marittimo.

2. Le condizioni di cui al comma 1:

a) includono prescrizioni e livelli di emissione, da stabilire, caso per caso, in correlazione alle caratteristiche chimico fisico biologiche che le acque hanno al prelievo, nonché, in correlazione all'ambiente marino di destinazione, nel rispetto degli indirizzi approvati con regolamento ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g);

b) sono disposte previa valutazione tecnica dell'ARPAT, espressa in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009 e sentita, per quanto di competenza, l'autorità di bacino.

3. Gli indirizzi di cui al comma 2, lettera a),

individuano la documentazione da allegare all'istanza per il rilascio del titolo demaniale, ai fini dell'approvazione delle condizioni di restituzione delle acque e prevedono inoltre:

a) in caso di acque sottoposte a processi di dissalazione, modalità di restituzione che assicurano la massima diluizione in mare del concentrato salino, tale da non determinare effetti negativi e significativi sull'ambiente marino;

b) l'obbligo per il soggetto autorizzato di separare dalle acque, o dal concentrato salino oggetto di restituzione, gli agenti chimici provenienti da lavaggi e controlavaggi o comunque utilizzati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo, al fine di consentirne il collettamento ad idoneo sistema di depurazione o lo smaltimento come rifiuti liquidi;

c) il monitoraggio dell'ecosistema marino in prossimità delle condotte di presa e di restituzione dell'impianto.

4. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 1 è tenuto:

a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nel titolo demaniale rilasciato ed all'invio dei relativi risultati all'ente competente che si avvale dell'ARPAT per le necessarie verifiche;

b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2, per quanto non già soddisfatto dagli oneri istruttori corrisposti per il rilascio del titolo che autorizza il prelievo delle acque di mare.”.

#### Art. 10

Disposizioni per la restituzione delle acque in mare derivanti da impianti di dissalazione del servizio idrico integrato.

Inserimento dell'articolo 11 quater nella l.r. 20/2006

1. Dopo l'articolo 11 ter della l.r. 20/2006, è inserito il seguente:

“Art. 11 quater

Disposizioni per la restituzione delle acque in mare derivanti da impianti di dissalazione del servizio idrico integrato

1. Per gli impianti di potabilizzazione mediante dissalazione afferenti al servizio idrico integrato, le condizioni di restituzione delle acque in mare sono stabilite in apposito disciplinare nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della l.r. 69/2011.

2. Le condizioni di cui al comma 1:

a) includono prescrizioni e livelli di emissione, da



stabilire caso per caso in correlazione alle caratteristiche chimico fisico biologiche che le acque hanno al prelievo nonché in correlazione all'ambiente marino di destinazione, nel rispetto degli indirizzi approvati con regolamento ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g);

b) sono disposte, previa valutazione tecnica dell'ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009 e sentita, per quanto di competenza, l'autorità di bacino.

3. Gli indirizzi di cui al comma 2, lettera a), individuano la documentazione tecnica da allegare al progetto, ai fini dell'approvazione del disciplinare di restituzione delle acque e prevedono inoltre:

a) modalità di restituzione che assicurano la massima diluizione in mare del concentrato salino, tale da non determinare effetti negativi e significativi sull'ambiente marino;

b) l'obbligo per il gestore dell'impianto di separare dal concentrato salino oggetto di restituzione gli agenti chimici provenienti da lavaggi e controlavaggi delle membrane o, comunque, utilizzati nelle operazioni del processo di dissalazione ad eccezione degli agenti potabilizzanti di cui all'allegato 7 del regolamento emanato con decreto 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), al fine di consentirne il collettamento ad idoneo sistema di depurazione o lo smaltimento come rifiuti liquidi,;

c) il monitoraggio dell'ecosistema marino in prossimità delle condotte di presa e di restituzione dell'impianto.

4. Il gestore del servizio idrico integrato è tenuto:

a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nel disciplinare di cui al comma 1, ed all'invio dei relativi risultati all'Autorità idrica toscana che si avvale dell'ARPAT per le necessarie verifiche;

b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2, per quanto non già soddisfatto dagli oneri istruttori corrisposti per l'approvazione del progetto dell'impianto.”.

#### Art. 11

Regolamento regionale.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 20/2006

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/2006 è inserita la seguente:

“c bis) l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore, definendo in particolare:

1) le modalità tecnico operative per l'installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;

2) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l'autorizzazione per l'installazione di sonde geotermiche e le prescrizioni finalizzate al rispetto delle risorse naturali interessate;

3) le profondità di perforazione e di installazione delle sonde geotermiche, nonché i limiti al di sotto dei quali è richiesta l'autorizzazione da parte della Regione;

4) le modalità di vigilanza e monitoraggio da parte dell'autorità competente sulle installazioni realizzate;

5) la differenza massima di temperatura tra quella rilevata nell'acqua prelevata e quella rilevata nell'acqua restituita e reimpressa nella medesima falda.”.

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/2006 le parole: “di cui agli articoli 11, comma 2; e 11 bis, comma 2;” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 11, comma 2, 11 bis, comma 2, 11 ter, comma 2 e 11 quater, comma 2;”.

#### Art. 12

Gestione impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti.

Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 20/2006

1. La rubrica dell'articolo 13 bis della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente:

“Gestione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti”.

2. Il comma 1 dell'articolo 13 bis della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione unitaria di impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, anche se di totale o parziale proprietà pubblica, interessati dall'attuazione di accordi di programma quadro per la gestione delle acque reflue e pertanto tenuti al recepimento della direttiva 91/271/CEE. Non rientra altresì nel servizio idrico integrato la gestione delle reti fognarie a carattere industriale, indipendentemente dalla loro proprietà.”.

3. L'alinea del comma 6 dell'articolo 13 bis della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“6. Il gestore degli impianti di cui al comma 1, che non abbia la necessità di eseguire un pretrattamento di rifiuti liquidi necessario a raggiungere i parametri che ne consentirebbero lo scarico in fognatura, previa comunicazione alla struttura regionale competente, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi

1, 2 e 10, del decreto legislativo, i seguenti rifiuti e materiali:”.

4. Alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006, le parole: “stabiliti per lo scarico in fognatura” sono sostituite dalle seguenti: “, rispettivamente stabiliti per lo scarico nelle fognature civili e industriali”.

5. Alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006, le parole “della rete fognaria” sono sostituite dalle seguenti: “delle reti fognarie industriali”.

6. Al comma 8 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006, dopo le parole “specifiche categorie di rifiuti” sono inserite le seguenti: “, se diverse da quelle di cui al comma 6, lettera a) e c)”.

#### Art. 13

##### Sanzioni.

Modifiche all’articolo 22 della l.r. 20/2006

1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“1. La competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall’inquinamento è attribuita alla Regione secondo le disposizioni di cui all’articolo 135 del decreto legislativo.”.

#### Art. 14

Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi rilasciate dai comuni.

Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 20/2006

1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:

##### “Art. 26 bis

Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni

1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni anteriormente all’entrata in vigore del d.p.r. 59/2013, sono rinnovate ai sensi della presente legge, dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’AUA.”.

#### CAPO II

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006,30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)

#### Art. 15

Modifiche al preambolo della l.r. 69/2011

1. Dopo il punto 20 del preambolo della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 20/2006, 61/2007 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è inserito il seguente:

“20 bis. Nel caso di sistemi di potabilizzazione tramite dissalazione compresi nel programma degli interventi strategici di interesse regionale, è inoltre prevista la competenza regionale al rilascio, nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto da parte dell’autorità idrica toscana, dei necessari assensi in materia di demanio marittimo, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);”.

#### Art. 16

Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione della autorità espropriante.  
Modifiche all’articolo 22 della l.r. 69/2011

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 69/2011 è inserito il seguente:

“1 bis. La progettazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’articolo 126 del d.lgs. 152/2006 è predisposta ed approvata nel rispetto delle disposizioni contenute all’articolo 6 bis della l.r. 20/2006.”.

#### Art. 17

Disposizioni procedurali per l’approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato.

Dissalatori di interesse strategico regionale.

Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 69/2011

1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 69/2011, è inserito il seguente:

##### “Articolo 22 bis

Disposizioni per l’approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato.

Dissalatori di interesse strategico regionale

1. Nell’ambito del procedimento di approvazione,

ai sensi dell'articolo 22, dei progetti di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione, sono acquisiti dall'autorità idrica, previa conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ivi compresi, ove previsti, l'autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 109 del d.lgs. 152/2006 ed il pertinente titolo abilitativo in materia di demanio marittimo. Contestualmente al progetto sono approvate, con le modalità di cui all'articolo 11 quater della l.r. 20/2006, le condizioni di restituzione delle acque derivanti dal processo di dissalazione.

2. Per i progetti riguardanti impianti di dissalazione compresi nel programma degli interventi di interesse strategico regionale di cui all'articolo 25, gli atti di assenso in materia di demanio marittimo di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), sono rilasciati dalla Regione nell'ambito del procedimento di cui al comma 1, tramite la struttura regionale competente.”.

### CAPO III

#### Disposizioni finali e transitorie

##### Art. 18

Norme di prima applicazione per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico in impianti a pompa di calore

1. Nelle more dell'adeguamento del regolamento ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico in impianti a pompa di calore di cui agli articoli 4, comma 1 bis e 5 ter della medesima legge, sono stabilite dall'ente competente nell'ambito del procedimento di concessione di derivazione, previa acquisizione della valutazione tecnica dell'ARPAT.

##### Art. 19

Norma di prima applicazione per la disciplina delle acque di restituzione in mare

1. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 13 della l.r. 20/2006 alle disposizioni di cui agli articoli 11 ter e 11 quater della medesima legge,

come introdotti dagli articoli 9 e 10, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi tecnico operativi per la definizione delle condizioni di restituzione delle acque in mare.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 definiscono le modalità di restituzione e di monitoraggio di cui agli articoli 11 ter, comma 3 e 11 quater, comma 3, e indicano la documentazione tecnica da allegare all'istanza per il rilascio del titolo autorizzativo demaniale o, in caso di impianto dissalazione del servizio idrico integrato, al relativo progetto.

3. Entro centottanta giorni dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1:

a) i soggetti titolari di autorizzazione o altro titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 11 ter, presentano al comune una relazione tecnica integrativa contenente la documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'approvazione delle condizioni di restituzione delle acque derivanti da attività in essere o da impianti in esercizio, realizzati od in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i gestori del servizio idrico integrato presentano all'autorità idrica toscana una relazione tecnica integrativa contenente la documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'approvazione, ai sensi dell'articolo 11 quater, del disciplinare di restituzione delle acque derivanti da impianti di dissalazione in esercizio, realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono disposte previa valutazione tecnica dell'ARPAT e includono le prescrizioni e i limiti di cui agli articoli 11 ter, comma 2, e 11 quater, comma 2, della l.r. 20/2006.

##### Art. 20

Norma transitoria per la definizione dei procedimenti in corso

1. I procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della normativa previgente.

##### Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 4 giugno 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.05.2020.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 20 gennaio 2020, n. 2

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 23 gennaio 2020, n. 436

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Federica Fratoni

**Assegnata** alla 4<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 4 marzo 2020

**Approvata** in data 26 maggio 2020

**Divenuta** legge regionale 26/2020 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 e della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20](#)

[Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69](#)

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2020, n. 33

**Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009. Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

#### CAPO I

Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009

Art. 1 - Dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 93/1993

Art. 2 - Relazione tecnica asseverata. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 93/1993

Art. 3 - Elaborazione dati in materia nivologica. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 39/2009

#### CAPO II

Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009

Art. 4 - Sanzioni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 64/2009

Art. 5 - Disposizione finanziaria

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, l'articolo 89, comma 1, lettera b);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 61, comma 3;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392;

Vista la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo") e, in particolare, l'articolo 65;

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario, ai sensi del d.m. trasporti 400/1998, disciplinare le competenze regionali per la verifica e l'approvazione della dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga, ovvero dell'efficacia degli interventi proposti;

2. Occorre pertanto apportare modifiche all'articolo 5 della l.r. 93/1993, per l'attribuzione delle funzioni previste dall'articolo 7, comma 6, del d.m. trasporti 400/1998, alla Regione;

3. Si rende necessario modificare la l.r. 39/2009 e integrare le attività del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA) prevedendo, tra le attività ordinarie svolte dal consorzio, l'attività di rilevazione, studio ed elaborazione dati in materia nivologica e relativo supporto alle strutture regionali;

4. Si ritiene necessario modificare gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa riferita ai casi di cui all'articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 64/2009, introducendo un caso di particolare tenuità, per gli impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d'invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi;

#### CAPO I

Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga.

Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009.

##### Art. 1

Dichiarazione di immunità del pericolo di valanga.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 93/1993

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 93 del 13 dicembre 1993 (Norme in materia

di piste e impianti a fune ad esse collegati), è aggiunto il seguente:

"2 bis. La dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga di cui all'articolo 7, comma 7, del regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), è rilasciata dal settore regionale competente in materia idrologica e geologica nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 12. Il settore regionale competente in materia idrologica e geologica può avvalersi del supporto del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA)."

##### Art. 2

Relazione tecnica asseverata.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 93/1993

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 93/1993 è inserito il seguente:

"2 bis) Ai fini del rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2 bis, la struttura regionale competente in materia idrologica e geologica acquisisce dall'ente competente ai sensi dell'articolo 5, la relazione tecnica asseverata da un professionista, corredata dagli elaborati grafici degli impianti in oggetto."

##### Art. 3

Elaborazione dati in materia nivologica.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 39/2009

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile), è aggiunta la seguente:

"f bis) rilevazione, studio ed elaborazione dati in materia nivologica e relativo supporto alle strutture regionali anche con specifico riferimento alla dichiarazione di immunità dal pericolo valanghe."

#### CAPO II

Invasi ed opere esistenti. Sanzioni.

Modifiche alla l.r. 64/2009

##### Art. 4

Sanzioni.

Modifiche all'articolo 13 alla l.r. 64/2009

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), sono inserite le seguenti parole: "Se la violazione riguarda impianti di altezza

inferiore o uguale a 10 metri e con volume d'invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 240,00.”.

2. Il comma 1 bis dell'articolo 13 della l.r. 64/2009, è sostituito dal seguente:

“1 bis. Chiunque ritarda di oltre centottanta giorni, a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all'articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all'articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 15.000,00. Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d'invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. Le medesime sanzioni si applicano a chi, pur avendo inoltrato la denuncia di esistenza, prosegue l'esercizio di impianti in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui al capo III.”.

3. Il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

“8. Fatta eccezione per le fattispecie di cui al comma 1 bis, per le opere superiori ai dieci metri d'altezza e che determinano un invaso superiore ai 100.000 metri cubi l'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è raddoppiato.”.

#### Art. 5

#### Disposizione finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 4 giugno 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.05.2020.

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 17 febbraio 2020, n. 48

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 24 febbraio 2020, n. 441

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Federica Fratoni

**Assegnata** alla 4ª Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 14 maggio 2020

**Approvata** in data 26 maggio 2020

**Divenuta** legge regionale 27/2020 (atti del Consiglio)

#### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93, della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 e della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93](#)

[Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39](#)

[Legge regionale 5 novembre 2009, n. 64](#)

#### LEGGE REGIONALE 4 giugno 2020, n. 34

#### **Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare per i rifiuti

Art. 3 - Linee guida in materia di sottoprodotti

Art. 4 - Documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti

Art. 5 - Disposizioni in materia di autorizzazioni regionali

Art. 6 - Incentivi a favore dell'economia circolare in materia di rifiuti

Art. 7 - Piattaforme informatiche e azioni per il riuso dei beni

Art. 8 - Interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici

Art. 9 - Diffusione di informazioni ambientali sui processi e sui prodotti

Art. 10 - Azioni a favore della prevenzione e della raccolta differenziata dei rifiuti

Art. 11 - Norma finanziaria

Art. 12 - Utilizzazione dei fondi. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 60/1996

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3 bis, e l'articolo 4, comma 1, lettera n bis), dello Statuto;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/849/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/852/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 34;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, l'articolo 34;

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla l.r. 1/2015);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), modificata con la deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55;

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 34 del d.lgs. 152/2006 prevede che le regioni si dotino, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile, che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. A tali fini la presente legge persegue la promozione e lo sviluppo di azioni e strumenti volti a ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente;

2. L'articolo 3 quater del d.lgs. 152/2006 dispone che ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del medesimo d.lgs. 152/2006 deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;

3. È necessario guidare la transizione verso un model-

lo di sviluppo economico che abbia come obiettivi, non solo redditività e profitto, ma anche progresso sociale e salvaguardia dell'ambiente, al fine di promuovere reali politiche di miglioramento ambientale;

4. In questo contesto, un aspetto cruciale è quello della più razionale e sostenibile gestione delle risorse naturali, sempre più sotto pressione a causa della crescente popolazione, dell'aumento di domanda di materie prime e dell'aumento delle diseguaglianze anche nelle nazioni meno ricche;

5. In linea con le politiche dell'Unione Europea, è necessario promuovere un modello economico nel quale i residui derivanti dalle attività di produzione e di consumo siano reintegrati nel ciclo produttivo secondo una logica di rigenerazione delle risorse, al fine di ridurre l'impatto umano sull'ambiente;

6. È necessario adottare una strategia che miri a creare una sinergia tra i vari settori d'intervento con misure volte allo sviluppo di un'economia circolare nella materia dei rifiuti;

7. Il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione 26 luglio 2017, n. 151 (In merito agli orientamenti del Consiglio regionale in materia di gestione dei rifiuti nell'ambito della transizione della Toscana verso l'economia circolare. Rafforzamento delle politiche regionali in vista dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati "PRB");

8. L'esito dei lavori della Commissione di inchiesta del Consiglio regionale in merito alle discariche sotto sequestro e al ciclo dei rifiuti in Toscana, conclusi il 2 maggio 2019;

9. È necessario prevedere tavoli tecnici tematici, suddivisi a seconda del comparto produttivo o di servizio interessato, con la finalità di individuare il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti, le modalità tecnologiche per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, mediante il riciclo, il riuso e il recupero, degli scarti di produzione, gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale e gli interventi per favorire la produzione e realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi;

10. È necessario stabilire che, dall'esito dei tavoli di cui al punto 9 scaturiscano documenti d'azione, approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, contenenti le iniziative tecnologiche promosse dai soggetti presenti ai tavoli tecnici e le possibili soluzioni impiantistiche necessarie all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti generati in Regione e alla loro valorizzazione, nel rispetto del principio di prossimità e della pianificazione vigente;

11. L'articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006 stabilisce che l'addizionale versata in aggiunta al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995,

n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sia dovuta alle regioni e che affluisca in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata;

12. In attuazione dell'articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006 è necessario istituire un fondo regionale nel quale confluisca l'addizionale di cui al punto 11, versata da parte di quei comuni che non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata all'interno di un ambito territoriale ottimale nel quale non siano raggiunti complessivamente gli obiettivi di raccolta differenziata;

13. È necessario, inoltre, prevedere che una quota parte del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi sia destinata all'attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare;

14. Per le finalità di cui ai punti 10, 11 e 12 si rende necessario coordinare le previsioni della presente legge con quanto disposto dalla l.r. 60/1996;

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni comunitarie, statali e regionali per lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare in materia di rifiuti, è finalizzata alla promozione e allo sviluppo di azioni e strumenti volti a:

- a) promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti;
- b) estendere il ciclo di vita dei prodotti;
- c) valorizzare gli scarti di consumo e di produzione;
- d) promuovere l'impiego di materiali e prodotti riciclati;
- e) ridurre la produzione dei rifiuti e l'utilizzo delle risorse naturali.

Art. 2

Tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare per i rifiuti

1. Al fine di ridurre la produzione complessiva dei rifiuti, aumentare la quota di quelli avviati a riciclo e favorire la chiusura del ciclo produttivo, sono istituiti tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare con i seguenti compiti:

- a) individuare le modalità tecnologiche e gli strumenti amministrativi per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, il riciclo, il riuso e il re-



cupero degli scarti di produzione prevedendo le migliori forme di gestione di ciò che residua da tale ciclo;

b) individuare, coerentemente a quanto previsto dalla pianificazione di settore, il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti non reimpiegabili;

c) individuare gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale;

d) ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), individuare gli interventi per favorire la produzione e la realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi (CAM) emanati in attuazione del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione).

2. I tavoli tecnici riguardano, in particolare:

a) il settore produttivo lapideo, con particolare riferimento all'estrazione e lavorazione del marmo;

b) i settori produttivi tessile, cartario, conciario e pelletteria;

c) il settore produttivo chimica, con riferimento agli scarti della produzione;

d) il settore siderurgico;

e) i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

f) i rifiuti da costruzione e demolizione;

g) i fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue;

h) il ciclo integrato dei rifiuti urbani.

3. In relazione a particolari esigenze emerse nella prassi applicativa, possono essere costituiti con la deliberazione di cui al comma 5, tavoli tecnici relativi ad altri settori o comparti.

4. In relazione ai temi trattati, ai tavoli tecnici partecipano le strutture regionali competenti, le associazioni rappresentative dei settori produttivi interessati, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), l'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., gli ambiti territoriali ottimali (ATO), le imprese eventualmente interessate, gli organismi tecnici e di ricerca competenti in materia di rifiuti.

5. La Giunta regionale costituisce, con deliberazione, i tavoli tecnici e ne determina le modalità di funzionamento.

#### Art. 3

Linee guida in materia di sottoprodotti

1. La Giunta regionale può adottare linee guida in materia di sottoprodotti per individuare modalità operative e risolvere problemi applicativi relativamente all'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2.

#### Art. 4

Documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti

1. In coerenza con gli obiettivi e contenuti minimi definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), secondo gli strumenti e le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della medesima l.r. 1/2015 e nel rispetto degli atti di programmazione di settore, la Giunta regionale approva entro il 31 dicembre 2021, previo parere della commissione consiliare competente, il documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti e la valorizzazione dei prodotti riciclati sulla base dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2.

2. Con le modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva i necessari aggiornamenti periodici al documento d'azione per l'economia circolare.

3. Il documento d'azione per l'economia circolare di cui al comma 1, contiene:

a) le iniziative tecnologiche e gestionali da attuare da parte dei soggetti presenti ai tavoli tecnici, funzionali alla riduzione della produzione dei rifiuti;

b) le azioni per soddisfare il fabbisogno impiantistico necessario all'ottimizzazione della gestione delle quantità dei rifiuti generati ed alla loro valorizzazione, con particolare riferimento a quelli prodotti dai principali cicli produttivi, nel rispetto del principio di prossimità;

c) le azioni per l'informazione che siano mirate a orientare i comportamenti di famiglie, imprese e istituzioni a una maggiore consapevolezza e responsabilità ecologica.

4. Il documento d'azione può prevedere la stipula di accordi tra la Giunta regionale e i soggetti presenti ai tavoli tecnici per il raggiungimento di specifici obiettivi.

#### Art. 5

Disposizioni in materia di autorizzazioni regionali

1. Nel rispetto degli atti di programmazione di settore, anche in attuazione del documento d'azione di cui

all'articolo 4, per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti che trattano rifiuti speciali oppure relative agli impianti che trattano congiuntamente rifiuti urbani e speciali, la Regione tiene conto:

- a) dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
- b) del principio di prossimità di cui all'articolo 182 bis, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006;
- c) del fabbisogno impiantistico stimabile in relazione alle specifiche quantità di rifiuti prodotti e non reimpiegabili.

#### Art. 6

##### Incentivi a favore dell'economia circolare in materia di rifiuti

1. In attuazione dell'articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006, è istituito il "Fondo regionale addizionale" alimentato dal gettito dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato, come previsto dall'articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006, a finanziare:

- a) gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006;
- b) gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) il cofinanziamento degli impianti e l'attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.

3. Ai sensi e nei limiti delle destinazioni stabilite dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in conformità con le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, una quota fino al 20 per cento del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi è destinata all'attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare.

4. Con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 4, della l.r. 60/1996, sono individuate le risorse derivanti dal gettito dell'addizionale di cui al comma 1 e la quota fino al massimo del 20 per cento di cui al comma 3.

#### Art. 7

##### Piattaforme informatiche e azioni per il riuso dei beni

1. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti, la Regione può favorire ed incentivare la realizzazione di piattaforme informatiche e di ogni altra azione finalizzata alla donazione e al riuso dei materiali di seguito indicati a scopo di solidarietà sociale:

- a) materiali ingombranti di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzati da soggetti pubblici e privati;
- b) apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzate da soggetti pubblici e privati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è utilizzata una quota delle risorse di cui all'articolo 6, ad esclusivo beneficio delle associazioni senza scopo di lucro.

#### Art. 8

##### Interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici

1. In attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), nonché in attuazione della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) e in coordinamento con gli strumenti previsti dalla medesima l.r. 32/2009, la Regione incentiva, ad esclusivo beneficio delle associazioni senza scopo di lucro e mediante le risorse di cui all'articolo 6, la riduzione degli sprechi; valorizza e promuove, in particolare:

- a) il recupero delle eccedenze dei mercati ortofrutticoli e della piccola, media e grande distribuzione;
- b) la realizzazione di empori solidali quali realtà gestite dai soggetti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 166/2016, a fini di solidarietà sociale, dove si possano reperire gratuitamente generi di prima necessità;
- c) il recupero delle eccedenze alimentari delle mense scolastiche, ospedaliere, aziendali;
- d) il recupero delle eccedenze alimentari nel settore della ristorazione e delle strutture alberghiere;
- e) il recupero delle eccedenze alimentari delle strutture addette alla panificazione;
- f) il recupero di farmaci e beni di parafarmacia, anche attraverso accordi tra Regione, farmacie comunali e le associazioni di categoria delle farmacie private e delle parafarmacie.

#### Art. 9

##### Diffusione di informazioni ambientali sui processi e sui prodotti

1. La Regione promuove la corretta informazione am-

bientale da parte dei produttori, valorizzando le esperienze relative alla valutazione del ciclo di vita dei prodotti ed alla loro impronta ambientale, per favorire le modalità di progettazione tese all'allungamento del ciclo di vita dei prodotti, nonché per orientare i consumatori sulle scelte d'acquisto coerenti con i principi dell'economia circolare.

2. Al fine di valorizzare i processi produttivi orientati all'economia circolare, la Regione favorisce e sostiene, mediante le risorse di cui all'articolo 6, la circolazione delle informazioni relative alla registrazione EMAS (Regolamento 1221/2009/CE), alla certificazione secondo lo standard ISO 14001:2015, al marchio di qualità ambientale ECOLABEL di cui Regolamento (CE) n. 66/2010 ed allo schema "Made Green in Italy" per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti.

#### Art. 10

##### Azioni a favore della prevenzione e della raccolta differenziata dei rifiuti

1. La Regione, in accordo con le autorità d'ambito territoriale ottimale, promuove ed incentiva, mediante le risorse di cui all'articolo 6, sistemi innovativi di raccolta differenziata degli imballaggi primari, anche presso la grande distribuzione.

2. I comuni provvedono affinché nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo non oggetto di concessione demaniale sia organizzata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ivi prodotti, anche mediante l'installazione di appositi contenitori.

3. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti, la Regione può favorire ed incentivare, mediante le risorse di cui all'articolo 6, la realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua di alta qualità, quali fontanelli, l'utilizzo di acqua e bevande alla spina e ogni altra azione mirata alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio.

4. La Regione, mediante le risorse di cui all'articolo 6, può sostenere e promuovere campagne di comunicazione ed informazione volte a definire modelli di comportamento sostenibili con particolare riferimento alle corrette modalità di gestione dei rifiuti prodotti e il contrasto dell'abbandono degli stessi.

5. La Regione, nell'ambito delle proprie azioni, può valorizzare i comuni che si distinguono per attività ed iniziative rispettose dell'ambiente e volte a promuovere comportamenti sostenibili.

#### Art. 11

##### Norma finanziaria

1. Le risorse per il finanziamento del fondo regionale addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono stimate in euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e sono imputate, per euro 350.000,00 sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese di investimento" e per euro 50.000,00 sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2020 - 2022.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, 2021 e 2022, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

Anno 2020

- In diminuzione

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 350.000,00;

- In aumento

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese di investimento" per euro 350.000,00;

Anno 2021

- In diminuzione

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 350.000,00;

- In aumento

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese di investimento" per euro 350.000,00.

Anno 2022

- In diminuzione

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 350.000,00;

- In aumento

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese di investimento" per euro 350.000,00.

#### Art. 12

##### Utilizzazione dei fondi.

##### Modifiche all'articolo 21 della l.r. 60/1996

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del

tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549), è sostituito dal seguente:

“3. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento degli interventi destinati a favorire la minore produzione dei rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, le attività di cui alla legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996), la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per l'istituzione e il mantenimento delle aree naturali protette nonché per il finanziamento dell'ARPAT.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 è inserito il seguente:

“3 bis. Il fondo regionale addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 34/2020, è alimentato dal gettito dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Il fondo è destinato, come previsto dall'articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006, a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del d.lgs. 152/2006, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 dopo le parole “comma 3” sono inserite le seguenti: “e ai fini della ripartizione del fondo di cui al comma 3 bis.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 4 giugno 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.05.2020.

### **ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 4 marzo 2019, n. 4

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 11 marzo 2019, n. 348

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Federica Fratoni

**Assegnata** alle 2a e 4a Commissioni consiliari

**Messaggio** delle Commissioni in data 5 marzo 2020

**Approvata** in data 26 maggio 2020

**Divenuta** legge regionale 23/2020 (atti del Consiglio)

### **AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 29 luglio 1996, n. 60](#)

**LEGGE REGIONALE 5 giugno 2020, n. 35**

**Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

### **SOMMARIO**

#### **PREAMBOLO**

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Acquisizione di servizi professionali

Art. 3 - Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione regionale e locale

Art. 4 - Organizzazione e funzionamento della Commissione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 73/2008.

Art. 5 - Applicazione degli articoli 2 e 3

Art. 6 - Clausola di invarianza finanziaria

#### **PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture "Codice dei contratti pubblici") e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e, in particolare, l'articolo 19 quaterdecies;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 73/2008 valorizza le attività professionali e le riconosce quale parte determinante del tessuto economico e sociale toscano;

2. L'articolo 24 del d.lgs. 50/2016 definisce equo il compenso determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal professionista, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle pubbliche amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso;

3. L'articolo 19 quaterdecies del d.l. 148/2017 convertito dalla l. 172/2017, ha introdotto la disciplina dell'equo compenso nella legge professionale forense, estendendone l'applicazione alle prestazioni rese da tutti i professionisti, ed ha previsto che: "La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti";

4. Il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali deve essere pienamente riconosciuto dalla Regione Toscana e dagli enti del sistema regionale e locale. Occorre pertanto impartire disposizioni specifiche relative alle procedure di acquisizione di servizi professionali, nonché responsabilizzare la committenza privata che si avvale di prestazioni professionali nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza degli enti sopracitati;

5. È opportuno, al fine di garantire una migliore operatività della commissione regionale dei soggetti

professionali, intervenire sulla l.r. 73/2008 abrogando la disposizione concernente il limite di mandato attualmente vigente. Si considera dunque applicabile la normativa generale in materia di numero di mandati di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

6. È opportuno, infine, per una migliore attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedere l'applicazione di alcune di esse a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, della delibera della Giunta regionale contenente le linee guida previste nel medesimo testo di legge;

Approva la presente legge

#### Art. 1

##### Oggetto e finalità

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla tutela delle prestazioni professionali attraverso l'introduzione di una specifica disciplina delle procedure di acquisizione di servizi professionali di competenza della Regione Toscana, degli enti dipendenti, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, nonché degli enti locali. Reca altresì disposizioni relative ad istanze presentate ai predetti enti da parte di privati cittadini o di imprese.

#### Art. 2

##### Acquisizione di servizi professionali

1. Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi sono determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono applicati i parametri ministeriali fissati con riferimento alle diverse professioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Nel caso di professioni per le quali non siano stati approvati specifici parametri, il compenso è determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali diverse.

3. Nella impostazione degli atti della procedura di individuazione del contraente non è consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che risultino potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le

prestazioni professionali rese e il compenso, quale, fra gli altri, la assegnazione di punteggio per servizi aggiuntivi a titolo gratuito che siano eventualmente offerti.

4. La predisposizione dello schema di contratto è effettuata previa valutazione del contenuto delle singole previsioni, al fine di escludere l'inserimento di clausole vessatorie, come delineate dall'articolo 13 bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

#### Art. 3

Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione regionale e locale

1 La presentazione dell'istanza autorizzativa o dell'istanza di intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti i documenti e gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme di cui al testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale, a pena di improcedibilità, l'istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte.

2. Le amministrazioni disciplinano le modalità di controllo, anche a campione, delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, tenuto conto delle linee guida approvate a tale fine con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 4

Organizzazione e funzionamento della Commissione.  
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 73/2008.

1. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), è abrogato.

#### Art. 5

Applicazione degli articoli 2 e 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della delibera della Giunta regionale contenente le linee guida di cui all'articolo 3, comma 2.

#### Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 5 giugno 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.05.2020.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 20 maggio 2019, n. 2

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 23 maggio 2019, n. 377

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Vittorio Bugli

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 5 marzo 2020

**Approvata** in data 26 maggio 2020

**Divenuta** legge regionale 21/2020 (atti del Consiglio)

#### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73](#)

## SEZIONE II

### CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 26 maggio 2020, n. 1011

**Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 maggio 2020, collegato alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19).**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Tenuto conto che la l.r. 31/2020, in ragione del periodo storico determinato dall'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi della patologia del COVID-19, ha una duplice finalità:

a) quella di prorogare i termini di efficacia dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici in scadenza nel periodo da essa individuato stessa;

b) quella di prorogare i termini dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già in corso al momento della data della sua entrata in vigore, oppure avviati nei successivi termini individuati dalla medesima l.r. 31/2020;

Preso atto:

- delle audizioni svolte dalla Quarta Commissione consiliare in data 19 maggio u.s., che hanno visto la partecipazione delle associazioni degli enti locali, delle categorie economiche, degli ordini professionali e delle organizzazioni sindacali, in merito alle iniziative da intraprendere al fine di conseguire una maggiore celerità e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio per contrastare gli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19;

- nel dettaglio, dei contenuti emersi in tale momento di confronto attinenti sia alle disposizioni oggetto della l.r. 31/2020, sia ad ulteriori richieste in materia di semplificazione come sopra specificato;

Considerato che il tema delle semplificazioni in materia di governo del territorio rientra tra gli elementi centrali per assicurare una piena ripartenza economica dell'intero settore di riferimento e di quelli ad esso connessi;

Ritenuto che, in questo momento di grande emergenza, sia doveroso porre in essere tutte le azioni praticabili al fine di scongiurare possibili blocchi o rallentamenti delle attività economiche, rimuovendo gli ostacoli che rischiano di aggiungersi alle già pesanti difficoltà che cittadini e imprese devono affrontare nella fase di ripresa delle attività lavorative;

#### SI IMPEGNA

a costituire, di concerto con la Giunta regionale, successivamente all'approvazione della l.r. 31/2020, un gruppo di lavoro tecnico che, a partire dalle proposte pervenute durante le audizioni citate in narrativa, si ponga l'obiettivo di valutarle ed elaborare una successiva proposta volta a contrastare gli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19, anche mediante l'elaborazione di ulteriori misure di semplificazione da porre in essere in questa delicata fase emergenziale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Eugenio Gianì

## SEZIONE III

### COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO  
8 giugno 2020, n. 65

**O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 articolo 3, comma 3 e DCdM 21/02/2019: impegno e liquidazione della quarta tranche di risorse da destinare all'erogazione di contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive interessate secondo quanto approvato con ordinanza commissariale n. 70 del 21/06/2019.**

#### IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 "Codice della Protezione civile", e le successive disposizioni integrative e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi me-

teorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 del mese di ottobre 2018";

Richiamati altresì:

- l'articolo 1, comma 1 della suddetta ordinanza 558/2018 con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario delegato;

- l'articolo 2, comma 2 della predetta ordinanza n. 558/2018 che autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

- la nota prot. MEF - RGS - Prot 249407 del 29/11/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale è stata comunicata l'apertura della contabilità speciale n. 6107 intestata a "C.DEL PRES REG. TOSC - O. 558-18", ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;

- l'articolo 3 comma 3 della su richiamata ordinanza in cui si prevedono, ai sensi dell'articolo 25 comma 2 lettera c) D.lgs. 1/2018, le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi in oggetto;

Preso atto dell'ordinanza commissariale n. 134 del 19/12/2018 che individua, tra le strutture regionali di supporto al sottoscritto, anche la Direzione Attività produttive - Settore Politiche di sostegno alle imprese;

Vista la nota del Dipartimento Protezione Civile prot. n. 69326 del 1/12/2018 con cui sono state inviate a tutte le Regioni interessate le disposizioni per dare attuazione alle misure di primo sostegno e il documento denominato "Domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive" modulo "C";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 che ha assegnato complessivi euro 8.361.931,42 al sottoscritto Commissario, di cui euro 2.230.146,71 per la popolazione ed euro 6.131.784,71 per le attività produttive;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 21/11/2019

"Proroga dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018" che proroga di dodici mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera CdM del 8/11/2018 che pertanto perdura fino al 8 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 70 del 21/06/2019 con cui sono state definite le priorità e le modalità attuative per il riconoscimento e l'erogazione di contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive interessate dagli eventi di cui alla DCM 8/11/2018;

Dato atto che con la suddetta Ordinanza n. 70 sono stati impegnati e liquidati a favore del soggetto gestore euro 500.000,00 sul capitolo 1156 della contabilità speciale n. 6107 quale prima tranche per avviare l'attività di verifica ed erogazione, prevedendo ulteriori trasferimenti sulla base degli importi rendicontanti e verificati dal soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.a.;

Viste le successive Ordinanze commissariali n. 26 del 31/03/2020 e n. 51 del 19/05/2020 con cui sono stati impegnati e liquidati a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. ulteriori euro 854.189,06 complessivi per procedere alla concessione ed erogazione degli ulteriori contributi ai beneficiari per cui era conclusa la verifica dei requisiti di ammissibilità e delle rendicontazioni di spesa;

Preso atto dei decreti dirigenziali, redatti dalla predetta struttura regionale di cui si avvale il Sottoscritto, n. 1880 del 11/02/2020, n. 3108 del 26/02/2020, n. 5172 del 07/04/2020 e n. 6158 del 28/04/2020 con cui sono stati approvati gli elenchi delle imprese beneficiarie del contributo e il soggetto gestore è stato autorizzato ad erogare complessivamente euro 985.424,15 a favore delle imprese elencate negli allegati approvati con i decreti sopra citati;

Ritenuto, alla luce delle richieste di erogazione presentate dalle imprese e attualmente in fase di conclusione presso Sviluppo Toscana S.p.a., di procedere all'impegno ed erogazione di ulteriori euro 139.309,41 per consentire al soggetto gestore, una volta approvati gli elenchi delle concessioni con decreto dirigenziale, di erogare tempestivamente i relativi importi ai beneficiari;

ORDINA

1. per i motivi espressi in narrativa, di impegnare la



somma di euro 139.309,41 a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. sul capitolo 1156 della contabilità speciale n. 6107, quale quarta quota di fondi destinati alle imprese;

2. che tale importo sia destinato all'erogazione del contributo di primo sostegno alle imprese, previa verifica della documentazione di spesa presentata come disciplinato nell'ordinanza commissariale n. 70 del 21/06/2019 e a seguito dell'approvazione degli elenchi di beneficiari con decreto dirigenziale;

3. di liquidare la somma di euro 139.309,41 impegnata con il presente atto a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. con accredito sul relativo conto corrente dedicato alla presente misura di aiuto IBAN:

IT27B050341365300000002272;

4. di stabilire che tale contributo costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;

5. di rinviare a successiva ordinanza l'approvazione dell'elenco conclusivo delle imprese ammesse ed i relativi importi erogati nonché delle domande respinte;

6. di comunicare la presente ordinanza con i relativi allegati ai soggetti attuatori individuati per l'attuazione del Piano;

7. di pubblicare la presente ordinanza ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito [www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente](http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente) alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Il Commissario Delegato*  
Enrico Rossi

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO  
8 giugno 2020, n. 66

**Evento nazionale Ottobre 2018 - Approvazione del Piano investimenti Primo stralcio - Annualità 2020 - articolo 24quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.**

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n.1/2018 "Codice della

Protezione civile" e le successive disposizioni integrative e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 con la quale è stata dichiarata la proroga dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli- Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";

Visto l'articolo 1 della predetta ordinanza n. 558/2018 in base al quale il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati;

Visti:

- l'articolo 2, comma 2 della predetta ordinanza n. 558/2018 che autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

- la nota prot. MEF - RGS - Prot 249407 del 29/11/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale è stata comunicata l'apertura della contabilità speciale n. 6107 intestata a "C.DEL PRES REG. TOSC - O. 558-18", ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;

Viste le ordinanze del Commissario delegato:

- n. 134 del 19/12/2018 con la quale ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della OCDPC n. 558/2018, sono state individuate le strutture di supporto ed approvate le prime disposizioni organizzative;

- n. 43 del 12/04/2019 con cui è stato approvato il

primo stralcio del piano dei primi interventi urgenti e le relative disposizioni, come previsto dall'articolo 1 della OCDPC n. 558/2018;

- n. 74 del 26/06/2019 con la quale è stata approvata la rimodulazione del primo stralcio del Piano dei primi interventi urgenti di cui alla sopra citata ordinanza n. 43/2019;

Visto il DPCM 20/02/2019 con cui è stato approvato il "Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale" suddiviso in ambiti e misure di intervento tra i quali è individuato l'Ambito di intervento 1 relativo alle "Misure di emergenza" che prevedono le Azioni 2, 3 e 4, la cui attuazione è in capo al Dipartimento di protezione civile e ai Commissari delegati e relativi soggetti attuatori, in riferimento agli stati di emergenza nazionali tra cui quello di cui alla DCM dell'8/11/2018;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. 84 del 30/07/2019 con cui è stato approvato il Piano degli investimenti - Annualità 2019 di cui all'articolo 24quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

Viste le successive ordinanze del Commissario delegato di rimodulazione del Piano degli investimenti - annualità 2019:

- n. 103 del 08/11/2019
- n. 19 del 11/03/2020;

Viste le risorse finanziarie a valere sull'annualità di Piano 2020 pari a euro 471.092,51, previste all'azione 4 del DPCM 20/02/2019 (interventi di cui all'articolo 25 comma 2 lettera d) D.lgs. 1/2018);

Considerato che sulla base dell'iter istruttorio effettuato con gli enti locali, è stata trasmessa all'approvazione del Capo Dipartimento della Protezione civile, la proposta di Piano degli investimenti annualità 2020 con nota prot. n. 167340 del 11/05/2020, composta di n. 15 interventi a valere tutti sull'annualità 2020 per l'importo di euro 471.000,00 come dettagliato nell'allegato 1 (interventi di cui all'articolo 25 comma 2 lettera d) D.lgs. 1/2018) della stessa proposta di Piano;

Vista la nota prot. POST/00029190 del 18/05/2020 del Dipartimento della Protezione Civile, agli atti di ufficio, con cui il Dipartimento comunica quanto segue:

- l'approvazione di un Primo stralcio del Piano, relativamente a n. 12 interventi indicati per un importo complessivo di euro 323.740,00, e come meglio specificato nell'allegato 1 alla presente ordinanza;

- la richiesta della comunicazione dei codici CUP in

relazione agli interventi approvati dal Dipartimento della Protezione civile con la nota di cui sopra e che si intende recepita dalla presente ordinanza;

Ritenuto necessario di procedere ad una successiva proposta di Piano per gli interventi che prevedono chiarimenti e integrazioni richiesti dalla nota prot. POST/00029190 del 18/05/2020 (con riferimento agli interventi n. 13, 14 e 15 rispettivamente della Provincia di Lucca, del Comune di Villa Basilica e Comune di Stazzema);

Preso atto che l'importo complessivo del Piano degli investimenti, oggetto del presente atto, è pari ad euro 323.740,00 per un numero di 12 interventi;

Considerato inoltre di confermare le disposizioni già approvate con l'ordinanza n. 43/2019 e con l'ordinanza n. 84/2019 e n. 103/2019 che devono essere applicate dai soggetti attuatori;

Ritenuto di procedere alle variazioni contabili sul bilancio della contabilità speciale n. 6107 per gli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti di cui all'allegato 1) della presente ordinanza per l'importo complessivo di euro 323.740,00;

Ritenuto di procedere all'assunzione di nuovi impegni di spesa a favore dei soggetti attuatori riportati nell'allegato 1) sui capitoli di nuova istituzione a seguito dell'adozione della presente ordinanza per un importo complessivo pari ad euro 323.740,00;

#### ORDINA

1. di approvare, sulla base dell'iter istruttorio effettuato con il Dipartimento della Protezione civile, il Piano degli investimenti - articolo 24quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - Annualità 2020 - Eventi ottobre 2018, per l'importo complessivo di euro 323.740,00, allegato 1) al presente atto e parte integrante del medesimo;

2. di prendere atto che l'importo complessivo del Piano degli investimenti, oggetto del presente atto, è pari ad euro 323.740,00 per un numero di 12 interventi;

3. di comunicare al Dipartimento della Protezione civile i codici CUP degli interventi approvati con nota prot. POST/00029190 del 18/05/2020 del Dipartimento della Protezione Civile, in relazione ai n. 12 interventi, che si intendono recepiti con la presente ordinanza;

4. di procedere ad una successiva proposta di Piano

per gli interventi che necessitano di chiarimenti e integrazioni richiesti dalla nota prot. POST/00029190 del 18/05/2020 (con riferimento agli interventi n. 13, 14 e 15 rispettivamente della Provincia di Lucca, Comune di Villa Basilica e Comune di Stazzema);

5. di confermare le disposizioni già approvate con l'ordinanza n. 43/2019 e con l'ordinanza n. 84/2019 e n. 103/2019 che devono essere applicate dai soggetti attuatori;

6. di procedere alle variazioni contabili sul bilancio della contabilità speciale n. 6107 per gli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti di cui all'allegato 1) della presente ordinanza per l'importo complessivo di euro 323.740,00;

7. di assumere sulla contabilità speciale n. 6107 gli impegni di spesa a favore dei soggetti attuatori riportati nell'allegato 2) sui capitoli di nuova istituzione a segui-

to dell'adozione della presente ordinanza per un importo complessivo pari ad euro 323.740,00;

8. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e ai soggetti attuatori;

9. di pubblicare la presente ordinanza ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito [www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente](http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente) alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.r. 23/2007.

*Il Commissario delegato*

Enrico Rossi

SEGUONO ALLEGATI



allegato n.2

Piano	annualità	Tipo intervento	Fonte di finanziamento	Descrizione	Soggetto attuatore	Importo assestato
PIANO 24 QUATER	2020	INTERVENTI TIPO D	5111 - DPCM 04/04/2019 - RISORSE STATALI	LU_D_1 id: 3 barga - strada comunale diiglio - abbassamento piano viabile : messa in sicurezza del versante con realizzazione di opere di sostegno	COMUNE DI BARGA	64,250,00
PIANO 24 QUATER	2020	INTERVENTI TIPO D	5111 - DPCM 04/04/2019 - RISORSE STATALI	LU_D_4 id: 1 castelnuovo di garfagnana monterotondo - cedimento a valle e muro sostegno strada: lavori di consolidamento muro e viabilità	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	63,940,00
PIANO 24 QUATER	2020	INTERVENTI TIPO D	5111 - DPCM 04/04/2019 - RISORSE STATALI	LU_D_7 id: 2 castiglione di garfagnana - frana terreno vegetale su strada comunale loc. Casetta - sistemazione cono di frana e esecuzione condotta di scarico da monte	COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	6,500,00
PIANO 24 QUATER	2020	INTERVENTI TIPO D	5111 - DPCM 04/04/2019 - RISORSE STATALI	LU_D_9 id: 4 castiglione di garfagnana - dilavamento ed accumulo materiale su strada comunale loc. Casoncello - ripristino pianostatale sterrato	COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	3,750,00
PIANO 24 QUATER	2020	INTERVENTI TIPO D	5111 - DPCM 04/04/2019 - RISORSE STATALI	LU_D_10 id: 6 castiglione di garfagnana - asportazione parziale manto di copertura con infiltrazioni Ex Scuola Chiozza - ricorrimto manto di copertura	COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	2,500,00
PIANO 24 QUATER	2020	INTERVENTI TIPO D	5111 - DPCM 04/04/2019 - RISORSE STATALI	LU_D_11 id: 7 castiglione di garfagnana - spostamento porzioni manto di copertura municipio con infiltrazioni- ricorrimto manto di copertura	COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	1,250,00
PIANO 24 QUATER	2020	INTERVENTI TIPO D	5111 - DPCM 04/04/2019 - RISORSE STATALI	LU_D_20 id: 7 massarosa - corsanico, via dell'asilo - allagamento istituto scolastico sostituzione lucernario	COMUNE DI MASSAROSA	20,000,00
PIANO 24 QUATER	2020	INTERVENTI TIPO D	5111 - DPCM 04/04/2019 - RISORSE STATALI	LU_D_21 id: 9 - massarosa - stiva, via misericordia - allagamento centro diurno riparazione copertura	COMUNE DI MASSAROSA	6,000,00
PIANO 24 QUATER	2020	INTERVENTI TIPO D	5111 - DPCM 04/04/2019 - RISORSE STATALI	LU_D_24 id: 1 pescaglia - varie frazione danni a linee, corpi illuminanti. - Interventi di ripristino impianti di pubblica illuminazione	COMUNE DI PESCAGLIA	25,000,00
PIANO 24 QUATER	2020	INTERVENTI TIPO D	5111 - DPCM 04/04/2019 - RISORSE STATALI	LU_D_28 id: 25 castelnuovo di garfagnana - SPT3 di Valdarni loc. fassa bortolo - caduta massi con interruzione della viabilità - messa in sicurezza del versante con realizzazione di opere di sostegno	PROVINCIA DI LUCCA	59,850,00
PIANO 24 QUATER	2020	INTERVENTI TIPO D	5111 - DPCM 04/04/2019 - RISORSE STATALI	LU_D_29 id: 2 barga - Istituto Superiore Istruzione: infiltrazioni dalla copertura, sbalzi di tensione : revisione e ripristino di porzione di copertura, sostituzione di manto, messa in opera della copertura con la rimozione della Estrazione - rivestimento	PROVINCIA DI LUCCA	20,000,00
PIANO 24 QUATER	2020	INTERVENTI TIPO D	5111 - DPCM 04/04/2019 - RISORSE STATALI	LU_D_32 id: 11 borgo a mozzano- Istituto Tecnico Industriale: revisione e ripristino di porzione di copertura, sostituzione di manto, messa in opera della guaina, sostituzione delle	PROVINCIA DI LUCCA	6,100,00

**TOTALE** **323.740,00**

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624